

COMUNE DI BRUGHERIO
-Provincia di Milano-

REGOLAMENTO
DEL PARCO CAVA INCREA
E ALTRI PARCHI E GIARDINI CITTADINI

Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n.140 del 4.11.1994

TITOLO I – PARTE GENERALE

1. I Parchi e giardini cittadini sono aperti al pubblico secondo il calendario e gli orari stabiliti dall'Amministrazione Comunale ed esposti agli ingressi.
2. Il comportamento del pubblico nelle aree del Parco di Cava Increa e degli altri Parchi cittadini dovrà sempre improntarsi al rispetto verso le persone e l'ambiente per cui è fatto divieto di disturbare in qualsiasi modo la quiete e la tranquillità delle persone che intendono beneficiare delle particolari condizioni ambientali che offrono i Parchi. E' vietato salire sugli alberi, appendervi o affiggervi qualsiasi cosa, scuoterli, colpirli, inciderli o danneggiarli in qualsiasi modo.
3. L'ingresso nelle aree dei Parchi è vietato ai venditori ambulanti non autorizzati.
4. E' severamente vietato danneggiare piante, arbusti, tappeti erbosi e seminati. In particolare è vietato manomettere, danneggiare ed asportare parti del suolo, sottosuolo, copertura verde, fiori, piante e legname in genere. E' altresì vietato entrare nei terreni coltivati.
5. E' fatto assoluto divieto di uccidere, catturare o anche semplicemente molestare gli animali, pertanto è proibito entrare e circolare nei Parchi con armi e strumenti di caccia. L'attività di pesca è consentita solo alle persone autorizzate.
6. E' vietato transitare e/o sostare con qualsiasi mezzo motorizzato.
7. E' vietato utilizzare impropriamente panchine, arrampicarsi sui muri di cinta, sulle cancellate e recinzioni, sui pali di illuminazione e simili. E' altresì vietato danneggiare o imbrattare in alcun modo tutte le strutture ed attrezzature.
8. E' fatto divieto di svolgere attività sportive che possano arrecare danni all'incolumità delle altre persone, salvo le attività autorizzate del Sindaco.
Nel lago potranno essere svolte solo le attività consentite.
9. E' vietata l'occupazione, anche temporanea, di suolo o di aree verdi con attrezzature sportive, chioschi, tende da campeggio o altro senza la preventiva autorizzazione del Sindaco.
10. E' vietato a chiunque di occupare in maniera non occasionale aree di terreno o di verde, o dislocarvi oggetti che siano di disturbo o pericolo alla libera circolazione degli altri cittadini.
11. E' fatto divieto di accendere fuochi liberi al di fuori delle aree attrezzate a tale scopo, e gettare a diretto contatto del terreno fiammiferi, mozziconi o altri oggetti che possano provocare incendi.
12. E' vietato abbandonare o gettare nei Parchi, nonché nei corsi d'acqua, rifiuti di ogni genere e tipo.
13. E' vietata la questua sotto qualsiasi forma. Potranno eccezionalmente accordarsi permessi da parte del Sindaco per la raccolta di fondi ai fini di beneficenza o filantropici.

14. Sono vietate le affissioni di manifesti, nonché la pubblicità in genere e la propaganda sonora senza espressa autorizzazione da parte del Sindaco.
15. Per la disponibilità e l' utilizzazione di aree e di strutture per manifestazioni di ogni tipo ed in particolare per riprese fotocinematografiche commerciali e/o pubblicitarie sono necessarie apposite autorizzazioni da rilasciarsi dal Sindaco che esigerà il pagamento od eventuale rimborso spese, il canone di disponibilità o di utilizzazione dell'area e degli impianti esistenti nonché l'osservanza dei regolamenti interni.
16. E' vietato al pubblico trattenersi nei Parchi oltre l'orario di chiusura.
17. I bambini al di sotto degli 8 anni devono essere sempre accompagnati da persone adulte e possono accedere ai giardini anche con automobili e con tricicli o biciclette.
18. E' consentito, in deroga all'art. 14 c. 2° Regolamento di Polizia Urbana, il gioco del pallone, purché non rechi disturbo agli altri utenti dei parchi.
19. In tutti i parchi cittadini è consentito l'ingresso esclusivamente a pedoni e biciclette; la circolazione delle ultime è consentita solo sui viali e sui sentieri, in deroga all'art. 37 c. 2° reg. Polizia Urbana.
20. Ad esclusione del Parco di Cava Increa, è vietato introdurre cani in tutti gli altri parchi cittadini, secondo quanto stabilito dall'art. 30 c. 2° del Regolamento di Polizia Municipale.
21. L'osservanza delle presenti disposizioni e di quelle dei regolamenti interni è affidata al Corpo di Polizia Municipale ed alle altre guardie giurate volontarie riconosciute dalle competenti Autorità nonché a tutti gli agenti di altri organi di sorveglianza previsti dalla legge, i quali potranno procedere alla conciliazione sulla base della somma minima prescritta, per fatti contravvenzionali rientranti nell'indisciplina non grave.
22. In applicazione all'art. 107 T.U.L.P.C. 03.03.1934 n. 383 e dell'art. 5 della L.24.11.1981 n. 689, le somme fisse da pagarsi nelle mani degli Agenti per la definizione in via breve sono fissate dal Sindaco con propria ordinanza e la loro misura può essere aggiornata. Le sanzioni così fissate non si sostituiscono a quelle eventualmente fissate per legge, ma le integrano. Esse, all'interno dei parchi e dei giardini, si sostituiscono a quelle eventualmente fissate in casi analoghi da altri regolamenti comunali.

TITOLO II – PARTE SPECIALE : PARCO DI CAVA INCREA

L'accesso del pubblico al Parco di Cava Increa è disciplinato particolarmente dalla seguente normativa:

23. L'accesso degli autoveicoli è consentito agli automezzi delle Forze di Polizia, alle autoambulanze ed ai mezzi dei Vigili del Fuoco; l'accesso straordinario di autoveicoli sarà di volta in volta consentito dall'Amministrazione Comunale che provvederà ad impartire le speciali disposizioni da osservare.

24. La circolazione di tutti gli automezzi e veicoli in genere che venissero eccezionalmente autorizzati ad accedere al Parco, è consentita solamente sui viali e sui sentieri, in deroga all'art. 37 c. 2° reg. Polizia Urbana.
25. Nel Parco i cani potranno accedere solo se muniti di museruola, sotto la vigilanza del proprietario che ne risponde direttamente, in deroga all'art.30 c. 2° del regolamento di Polizia Urbana. I proprietari sono inoltre tenuti alla pulizia delle deiezioni dei propri cani.
26. E' proibito lavare attrezzi vari o veicoli in genere, anche nelle aree di parcheggio.
27. Per poter svolgere attività ippiche quali ad esempio passeggiate a cavallo nel parco, è necessario essere muniti di permesso personale che verrà rilasciato dal Sindaco o suo delegato dietro richiesta degli interessati e che dovrà essere esibito a richiesta degli agenti di sorveglianza.
28. Tale permesso indicherà anche le norme che regolano l'attività ippica.
29. Non è consentito lasciare cavalli incustoditi e/o al pascolo all'interno del Parco.
30. E' proibito bagnarsi nelle rogge e nel laghetto.
31. E' in potestà dell'Amministrazione Comunale emanare regolamenti interni a disciplina dell'attività sportiva o di altra attività ricreativa nel Parco.